



AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COSENZA ATO COSENZA

DETERMINAZIONE N° 01 DEL 20 MARZO 2019

OGGETTO: Istituzione e tenuta presso l'Ufficio Comune, ai soli fini della corretta conservazione amministrativa, del repertorio delle scritture private non autenticate.

PREMESSO

CHE la convenzione per la costituzione della *Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza per l'organizzazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani* di cui all'art. 4 della legge regionale della Calabria 11 agosto 2014, n. 14 ("Riordino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani") è divenuta efficace in data 22 giugno 2018, a seguito del completamento della sua sottoscrizione da parte di tutti i comuni nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza; CHE, con Deliberazione n. 1 del 05/09/2018, l'Assemblea della Comunità d'Ambito dei comuni della Provincia di Cosenza ha preso atto dell'avvenuta costituzione della Comunità medesima; CHE, ai sensi dell'art. 5 della predetta Convenzione, con Deliberazioni della Comunità d'ambito n. 4 e 5 del 05/09/2018, l'assemblea dei partecipanti ha rispettivamente provveduto, con elezioni separate, alla nomina del Presidente e dei due VicePresidenti; CHE, con deliberazione della Comunità d'ambito n. 6 del 05/09/2018 è stato approvato il "Regolamento di funzionamento dell'Ufficio Comune della Comunità dell'ambito territoriale ottimale di Cosenza"; CHE, con Decreto del Presidente della Comunità d'Ambito Id. Flusso n. 3696/S.G. Comune di Cosenza del 18/10/2018, è stato designato il "Direttore dell'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito" (DUC), con l'attribuzione ad esso dei poteri previsti dalla L.R. n. 14/2014 e dalla Convenzione regolante il funzionamento dell'ATO;

ATTESO che agli Atti Pubblici Amministrativi si applicano, in quanto compatibili, i dispositivi della *Legge Notarile* nonché le norme relative ai contratti pubblici, tra cui:

Legge 16 febbraio 1913 n. 89, "*Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili*", (G.U. n. 55, 7 marzo 1913, Serie Generale);

Regio Decreto 10 settembre 1914, n. 132, "*Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili*";

Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, "*Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato*";

Legge 18 giugno 2009 n. 69, "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", [art. 18: "*Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio*"];

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei contratti Pubblici*"

Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 110 "*Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell'articolo 65 della Legge 18 giugno 2009, n. 69*";

Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con Legge 21 febbraio 2014 n. 9 ["*Destinazione Italia*", sulla stipula in modalità elettronica];

Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 [articolo 6, comma 3, sulla stipula in modalità elettronica];

Legge 13 agosto 2010, n. 136, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" [sulla tracciabilità dei flussi finanziari];

Decreto ministeriale 22 febbraio 2007 [sull'imposta di bollo atti trasmessi per via telematica];

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, “*Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*” (G.U. Serie Generale n. 2 del 03/01/1998 - Supplemento Ordinario n. 2);

Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, “*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, “*Disciplina dell'imposta di bollo*”;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 14 dell'articolo 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*) del “Codice dei Contratti Pubblici” recato dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

CONSIDERATO

CHE, in relazione alla annotazione dei contratti in appositi registri, l'art. 67 “*Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali*” del *Testo unico in materia di imposta di registro* approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dispone che “*I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso*”;

CHE nello stesso *Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro* (Sezione: *Tariffa - Sottosezione: Parte prima - Atti soggetti a registrazione in termine fisso*) è indicato che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti pubblici e le scritture private autenticate, mentre i contratti conclusi per scrittura privata non autenticata sono registrati in caso d'uso;

PRECISATO

CHE, in materia di imposta di registro, si intende per “*uso*” l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero il momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento;

CHE, in materia di imposta di bollo, l'evento collegato al “*caso d'uso*” è individuato nella presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro per la registrazione;

CHE, in materia di imposta di bollo, la tassazione in caso d'uso comporta che gli atti, i documenti, e i registri indicati nella parte seconda della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) siano soggetti a tale obbligo fiscale solo quando presentati all'Ufficio del Registro, per cui l'imposta di bollo non deve essere corrisposta al momento in cui gli atti sono redatti, ma solo quando siano sottoposti formalmente a registrazione;

PRESO ATTO, quindi, dell'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti sottoscritti dal Direttore dell'Ufficio Comune in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, mentre i contratti stipulati con l'intervento del Segretario dell'ATO, quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, saranno repertoriati presso il Comune di Cosenza (comune capofila dell'ATO);

RITENUTO necessario istituire formalmente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, e affidare all'Ufficio Comune un solo repertorio di tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati per servizi, lavori o forniture prestati a vantaggio del Servizio Associato gestito dalla Comunità d'Ambito della Provincia di Cosenza;

DATO ATTO che la legge notarile (Legge 6 febbraio 1913 n. 89), in tema di repertoriamento (art. 62) prevede l'obbligo di tenere una raccolta, detta “*repertorio*”, dei contratti in forma pubblica amministrativa, delle scritture private autenticate e delle scritture private soggette a registrazione in

termine fisso, e che tale registro di repertorio deve necessariamente contenere, per ciascun contratto, i seguenti dati:

- numero e data di repertoriazione
- oggetto del contratto
- parti contraenti
- durata del contratto
- importo del contratto
- dati della registrazione con importo della tassa di registro, o eventuali riferimenti di esenzione;

VERIFICATA la conformità del presente atto alle prescrizioni in tema di controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;


IN RAGIONE DI TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO IL DIRETTORE DELL'UFFICIO COMUNE DELL'ATO

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO dell'obbligo di iscrizione in unico repertorio di tutti i contratti sottoscritti dal Direttore dell'Ufficio Comune in forma di scrittura privata non autenticata, soggetti o meno a registrazione in termine fisso;
- 2) DI ISTITUIRE formalmente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento, e affidare all'Ufficio Comune il repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati sottoscritti dal Direttore dell'Ufficio Comune in forma di scrittura privata non autenticata, soggetti o meno a registrazione in termine fisso;
- 3) DI DARE ATTO che il repertorio in questione dovrà avere valenza interna ad uso amministrativo per la corretta e migliore conservazione delle annotazioni delle attività contrattuali dell'ATO che esulano dal dovere di repertoriazione e che non è, pertanto, sottoposto al controllo di legge per come indicato dall'art. 68 "Controllo del repertorio" del Testo unico in materia di imposta di registro;
- 4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spesa;
- 5) DI DISPORRE che la presente determinazione sia inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Comune dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Cosenza.

Cosenza, li 20 marzo 2019.

Il Direttore dell'Ufficio Comune dell'ATO Cosenza
(ing. Francesco Azzato)



VISTO

Il Segretario della Comunità dell'ATO Cosenza

(avv. Alfonso Rende)

